

STATUTO
Dell'Organizzazione di Volontariato
"IMPRONTE – IN DIFESA DEGLI ANIMALI ODV"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata: "Impronte in difesa degli animali - ODV", con sede legale nel Comune di Santa Maria a Monte, operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni. L'associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; In particolare, per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. Proteggere gli animali;
2. Prevenire e contenere il randagismo, prevenire le problematiche sanitarie e di convivenza correlate, fornire una corretta informazione in merito al rapporto uomo-animale;
3. Gestire strutture di ricovero e cura di animali abbandonati e le colonie feline;
4. Impegnarsi nella diffusione del rispetto reciproco e della tolleranza nei confronti delle categorie deboli, in particolare animali, ma anche nei confronti di qualsiasi essere vivente o inanimato;
5. Impegnarsi nella divulgazione delle normative e di regolamenti vigenti, in particolare relativi ai comportamenti in difesa degli animali e dell'ambiente;
6. Collaborare con le Pubbliche Istituzioni, Enti Pubblici e con altre Associazioni, anche tramite convenzioni, accordi, protocolli di intesa, con il fine comune di perseguire e migliorare il benessere animale e divulgare la conoscenza degli animali, non solo di cani e gatti;
7. Tenere rapporti con altre Organizzazioni ed Associazioni, anche internazionali, aventi lo stesso obiettivo a difesa e tutela degli animali;
8. Organizzare mostre fotografiche e pittoriche o con altre metodiche, che rappresentino principalmente cani, in particolare gli ospiti del canile;
9. Accettare la presenza di tirocini, comprendendo minorenni, persone appartenenti a cooperative sociali, persone con debiti sociali, soggetti impegnati in attività gratuite di pubblica utilità, soggetti appartenenti in programmi di messa alla prova ex art. 168-bis.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;
- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

Associato

- 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria o sussidiaria o comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto.

Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che l'associazione si propone.

Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle organizzazioni di volontariato, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Art. 5 - Procedura di ammissione dei soci

L'ammissione di un nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di accettazione ed annotata nel libro degli associati. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale, indipendentemente dal mese di iscrizione. La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi dell'Associazione. In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione. In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 6 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione:
 - in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli

Abbracciato

richiesto un quorum costitutivo ,sempre in proprio o per delega ,della meta' più' uno degli associati.Tra la prima e la seconda convocazione e tra queste e le eventuali convocazioni successive devono intercorrere almeno 24 ore .Ciascun associato puoi' farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.Ogni associato puo' rappresentare non più' di un altro associato. Nelle deliberazioni relative all 'approvazione del bilancio ed in quelle relative alla loro responsabilità' ,i componenti dell'organo di amministrazione non hanno diritto di voto .

Addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea del soniche si pronunciano sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. Il provvedimento di esclusione assume efficacia dall'annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratificare medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.7-Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a :

- partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dal regolamenti associativi.
- eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi, salvo il caso in cui il soggetto sia minore di età, nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative e riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.
- chiedere la convocazione dell'assemblea nei termini previsti dal presente statuto.
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto.
- essere informati sulle attività associative.
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo statuti regolamenti e le delibere degli organi associativi.
- essere in regola con il versamento della quota associativa.
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione.
- non prendere decisioni riguardanti l'Associazione in maniera autonoma e senza aver coinvolto il Presidente e l'organo direttivo.
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.
- rispettare il codice comportamento dei dipendenti pubblici, nel caso in cui l'Associazione sia convenzionata con Enti Pubblici, come Comune o aziende USL.

Art.8-Organ dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione

- l'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio direttivo.
- Il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9-L'Assemblea

L'Assemblea e' il massimo organo deliberativo dell'Associazione end e' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa e' costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche assenti o dissenzienti all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il consiglio direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Gli associati minorenni non emancipati saranno sostituiti da chi ne esercita la responsabilita' genitoriale.

Art.10-Convocazione

L'Assemblea dei soci e' convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche a tramite di ausili telematici almeno 15 gg prima della data della riunione, unitamente all'avviso da affiggere nella sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, sede diffusa almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. L'assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in sua assenza dal Vice - Presidente e, in assenza di entrambi un altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art.11-Quorum costitutivi

L'Assemblea in sede ordinaria e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la meta' più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero dei associati intervenuti. L'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega, di almeno due terzi degli associati. In seconda convocazione e nelle successive e'

Art.12 -Quorum deliberativi

L'Assemblea ordinaria delibera ,sia in prima che seconda convocazione ,con la maggioranza semplice degli associati presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito :

- allo scioglimento dell'Associazione :per questo tipo di delibera e' richiesto ,in ogni caso il voto favorevole di 3/4 degli associati ;
- alle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, e sulle operazioni di trasformazione,fusione,scissione dell'associazione, per questo tipo di delibera è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi degli associati presenti ;
- ad ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Art.1-Competenze

L'Assemblea ordinaria :

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti; approva il bilancio ;delibera sulle responsabilità' dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità' nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricordi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione della domanda di ammissione da parte del Consiglio direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività' annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività' istituzionali ;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge ,dall'atto costitutivo e dallo statuto o proposti dal Consiglio direttivo .

L'Assemblea straordinaria delibera :

- sulle modifiche dello statuto sociale ;
- sullo scioglimento,trasformazione,fusione o scissione dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio in situazioni dell'art.20.

Art.14-Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo e' formato da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti dall'Assemblea dei soci.I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo e' presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più' anziano di età'.

Possono far parte di Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

Il Consiglio direttivo può' costituire tra i suoi componenti una direzione esecutiva composta da presidente e vice presidente ,segretario ,tesoriere e da uno, o più' consiglieri ,alla quale delega le attività' necessarie per attuare la deliberazione del consiglio medesimo .Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decada dall'incarico,l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva ,in alternativa il consiglio direttivo può' provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti ,salvo ratifica da parte dell'assemblea degli associati immediatamente successiva ,che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio.Nel caso in cui oltre la metà' dei membri del Consiglio direttivo decada ,l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art.15-Competenze del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo :

- nomina al. Suo interno un Presidente,un Vice presidente ,ed un segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea ;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità' della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati .

Rupio

- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci

Art. 16 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, almeno otto giorni, di calendario, prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni quattro mesi e/o ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice-presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Si demanda la disciplina delle regole di funzionamento del Consiglio Direttivo ad apposito Regolamento. I verbali di ogni adunanza, redatti contestualmente in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti contestualmente dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 17 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 18 - Volontari e lavoratori

a) L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, con esclusione del rimborso chilometrico. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato. A titolo esemplificativo, un eventuale lavoratore dipendente assunto in caso di necessità, o in caso di prestazioni di lavoro autonomo, non può, una volta esaurito il debito orario nei confronti della Associazione, rimanere in qualità di volontario.

b) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 19 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- Libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti in apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.

Art. 20 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Modesto L. del